

E per le Opere pie si fa ancora un ribasso al di sotto di questo tenuissimo canone.

Un'altra parte importante della legge è quella della procedura che si deve seguire per accordare la concessione dell'acqua.

La concessione si dà per legge, se perpetua; per decreto reale, se la derivazione viene da certi fiumi importanti, o quando interessa due provincie che sono in conflitto fra loro; dal prefetto in tutti gli altri casi. Questi ultimi sono i più numerosi e, come ha già detto l'onorevole relatore, forse stanno nella proporzione dell'ottanta per cento.

Infine si regola anche la decadenza dall'uso delle acque, altra cosa che dalla legislazione attuale non è dichiarata. Colui che, avendo ottenuto una concessione, faccia malo uso dell'acque, ovvero non ne usi, deve decadere dalla concessione; ed è naturale che decada, perchè chi ne fa malo uso, o chi non ne usa, non è degno di godere di questo beneficio, che deve ridondare a vantaggio dell'universale.

Dopo queste brevi considerazioni, e salvo a dare alla Camera quegli schiarimenti che potranno essere chiesti, quando si discuteranno gli articoli, mi pare di poter concludere con una preghiera tanto all'onorevole Franzini, quanto all'onorevole Roncalli, di non volere cioè chiedere che, in occasione di questa legge, si modifichino i principii fondamentali della proprietà stabiliti dal Codice civile.

Veramente, dovrei dare qualche schiarimento anche all'onorevole Guicciardini; ma mi rimetto per la massima parte alle cose già dette dall'onorevole relatore. Soltanto aggiungerò che il Ministero avrebbe volentieri ribassato anche più i canoni, se non avesse temuto di creare un'eccessiva differenza fra le concessioni già date fino ad ora, e quelle che d'ora in poi verranno accordate ai cittadini. È poi verissimo che anche una concessione perpetua può andare soggetta a decadenza; vi sarà soggetta, quando colui al quale la concessione è stata data, non adempia a tutti gli obblighi che derivano dalle leggi in generale e dalla legge speciale che avrà dato a lui la concessione.

Imperocchè stabilire una concessione perpetua per legge non vuol dire che chi ha ottenuto quell'acqua possa poi farne quell'uso anche cattivo che gli sembrasse meglio. No; egli deve farne l'uso pel quale ha domandato la concessione. Poichè non è una concessione che si dia senza scopo, ma si concede ad uno scopo determinato. Ed anzi è certo che il Parlamento non accorderà concessioni perpetue, se non quando l'importanza e l'altezza dello scopo non consiglino

lo Stato di far quasi una abdicazione continua di acque pubbliche.

Lo scopo poi del fare quasi tutte (poichè saranno quasi tutte) le concessioni a tempo, è giustificato non soltanto dal concetto di avere sempre una forza per obbligare questi concessionari a far buon uso delle acque, ma anche da una ragione amministrativa; imperocchè queste concessioni, devono essere sempre conciliate col buon reggimento dei fiumi, che può variare per le condizioni idrauliche dei fiumi stessi, come per altre ragioni.

Ora dunque, quel porre un limite di tempo, è quel dare alla legge un diritto di prelazione a colui che ha già avuto concessione dell'acqua, quando non ci sia nè ragione privata del suo malo uso, nè ragione pubblica di un migliore reggimento dei fiumi, mi pare una cosa evidente e giustissima.

Questa legge quindi, può essere dalla Camera salutata come una buona legge; e per certo, dopo che il Parlamento italiano si è già messo sulla via, e colla legge sulle irrigazioni, e con altre leggi, di aiutare per quanto si può la produzione del paese, tuttocì che diminuirà ostacoli, ed aiuterà od agevolerà quest'uso buono delle acque, sarà certamente opera saggia ed efficace.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

Finzi. Nè l'egregio relatore, nè l'onorevole ministro hanno risposto ad una mia domanda; forse perchè non l'hanno udita; non credo per negligenza, poichè la materia ha la sua importanza. Io ho chiesto che mi sia dichiarato, se le acque dei colatori, se le acque di scolo siano considerate di proprietà privata o di proprietà pubblica; se quelle acque che si raccolgono in fosse, in canali creati dagli interessati, per condurle insino ad uno sfogo in qualche fiume, e liberarne i terreni, siano acque pubbliche o acque private. Talvolta accade che queste acque, specialmente nella stagione estiva, siano utilizzate mercè macchine idrovore, che le sollevano insino a distendersi sulla superficie dei terreni.

Ora io domando: sono pubbliche, o sono private? Devono pagare allo Stato dei canoni, o non li devono pagare? Questa è la risposta che io chiedo al Governo; non sarà un mutamento alla legge, ma almeno sarà un'illustrazione, uno schiarimento della legge stessa.

Gerardi. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gerardi. (Della Commissione) Dirò due sole parole all'onorevole Finzi, delle quali io mi trovo